

# Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI,  
SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 20 aprile 2017)*

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

## sulla proposta di legge n. 123

a iniziativa del Consigliere Traversini

*presentata in data 16 marzo 2017*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5  
“NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E  
DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO”

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 123/2017, ad iniziativa del consigliere Traversini, concernente "Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 'Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno'", nel testo presentato dal proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 15/2008;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 maggio 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 10 maggio 2017;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:
  - a) all'articolo 3 la parola "sei" è sostituita dalla seguente "dieci";
  - b) all'articolo 3 le parole "elevabili [...] aventi titolo,," sono sostituite dalle seguenti: "per i consorzi od altre forme associative aventi titolo elevabili, a partire dal limite massimo di dieci ettari, in rapporto al numero dei soci aderenti,";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
  - a) Si ritiene necessario che gli investimenti rimangano al 50%.

IL PRESIDENTE  
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

In merito alla proposta di legge n. 123/2017 concernente: "Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 'Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno'" si osserva che l'articolo 3, così come proposto, è in contrasto con le norme comunitarie riguardanti la libertà di impresa e la tartuficoltura come produzione agricola.

Lo stesso articolo deve prevedere di estendere ad almeno 10 Ha. il limite massimo per ogni singolo operatore che intende istituire una tartufaia controllata.

Mentre per i consorzi si chiede di assegnare un numero di ettari in rapporto al numero dei soci aderenti partendo dal limite massimo di 10 Ha. per ogni singolo socio rapportando il complessivo numero di ettari al numero dei soci aderenti, ciò al fine di incentivare le forme associative e non penalizzare diversamente i consorzi più strutturati con maggiori dimensioni.

Infine la riduzione dal 50% al 30% per investimenti può determinare il mancato rilancio del settore.

Per quanto sopra si propone di:

1. esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:
  - a) all'articolo 3 la parola "sei" è sostituita dalla seguente "dieci";
  - b) all'articolo 3 le parole "elevabili [...] aventi titolo,," sono sostituite dalle seguenti: "per i consorzi od altre forme associative aventi titolo elevabili, a partire dal limite massimo di dieci ettari, in rapporto al numero dei soci aderenti,"
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
  - a) si ritiene necessario che gli investimenti rimangano al 50%.

**Testo proposto****Art. 1**

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 5/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".

**Art. 2**

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2013)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

"4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato come segue:

- a) 50 per cento per le funzioni esercitate dalle Comunità montane per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3;
- b) 50 per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2013 è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse previste al comma 4, previo parere della competente Commissione assembleare."

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 5/2013)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 è aggiunto il seguente periodo: "La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabili a quindici ettari

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 01**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 5/2013)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) dopo le parole "delle piante tartufigene" sono aggiunte le seguenti: "e la valorizzazione delle tartufaie controllate gestite da enti pubblici".

**Art. 1**

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 5/2013)

Identico

**Art. 2**

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2013)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

"4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato come segue:

- a) ~~50~~ **70** per cento per le funzioni esercitate dalle Comunità **Unioni** montane ~~per l'esercizio delle funzioni previste all-~~ **ai sensi dell'**articolo 3;
- b) ~~50~~ **30** per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2."

2. *Soppresso*

**Art. 2 bis**

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 5/2013)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 5/2013 è abrogato.

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 5/2013)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 è aggiunto il seguente periodo: "La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i ~~tre~~ **sei** ettari, elevabili a quindici

nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, anche riconducibili a particelle catastali non contigue.”.

**Art. 4**

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede alla ripermetrazione delle tartufaie controllate riconosciute precedentemente.

**Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**venticinque** ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, ~~anche~~ riconducibili a particelle catastali ~~non~~ contigue.”.

**Art. 3 bis**

*(Modifica all'articolo 20 della l.r. 5/2013)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 dopo le parole: “del prodotto” sono aggiunte le seguenti: “e il ritiro del tesserino”.

**Art. 4**

*(Disposizioni di attuazione)*

*Identico*

**Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

*Identico*